



ORIGINALE

COMUNE DI FAVRIA

Provincia di Torino

Verbale di Deliberazione del **Consiglio Comunale** N. **24**

OGGETTO :

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2013). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA GIÀ APPLICATA NELL'ANNO 2012.

L'anno **duemilatredici** addì **cinque** del mese di **giugno** alle ore **18** e minuti **40** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta PUBBLICA in sessione ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE il **Consiglio Comunale**

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
FERRINO SERAFINO	SINDACO	P	
MANFREDI FRANCESCO	CONSIGLIERE	P	
CATTANEO LUCA	CONSIGLIERE	P	
D'ALOIA GIOVANNI	CONSIGLIERE	P	
SCANDALE ILENIA BARBARA	CONSIGLIERE	P	
CAPOZZIELLI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	
VALENTE LUCIA MARIA CONCETTA	CONSIGLIERE	P	
BELLONE CAPPUCCIO SETTIMIO V.	CONSIGLIERE	P	

Totale 8

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor BOVENZI UMBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza Il Signor CAPOZZIELLI GIANLUCA a seguito di specifica elezione, ai sensi dell'art. 9 bis dello Statuto Comunale, e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE C.C. N° 24 DEL 5/06/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU 2013). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA GIÀ APPLICATA NELL'ANNO 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Presidente in qualità di Assessore al Bilancio

Premesso che il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214:

- all' art. 13, comma 1, anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'istituzione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 8 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23;

- all'art. 13, comma 13 stabilisce, tra l'altro, che resta ferma la disposizione recata dal comma 6 dell'art. 14 del D.Lgs 14 marzo 2011 n. 23 che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;

Evidenziato che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato:

- l'art. 53 comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 che stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che l'art. 1, comma 444, della citata Legge n° 228/2012, nel modificare ed integrare l'art. 193, comma 3, del Decreto Legislativo n° 267/2000, e s.m.i., stabilisce che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169 della Legge n° 296/2006, sopracitato, gli enti locali possono modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013;

Visto l'art. 1, comma 381 della Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) il quale differisce al 30/06/2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

Rilevato che l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 stabilisce che l'approvazione delle aliquote IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n° 214/2011 così come sostituito dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, attualmente in vigore così recita testualmente:

“ 13 bis A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo [1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.](#) I

comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del [decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente”.

Dato atto che in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU, l'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011:

- al comma 6, prevede che l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76% con possibilità per i Comuni di modificare, con deliberazione consiliare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;
- al comma 7, stabilisce l'aliquota da applicare all'abitazione principale ed alle relative pertinenze nella misura dello 0,4% con possibilità per i Comuni di intervenire su detta aliquota aumentandola o diminuendola sino a 0,2 punti percentuali;
- al comma 8, fissa l'aliquota da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, nella misura dello 0,2%; i comuni possono diminuire ulteriormente l'aliquota fino allo 0,1%;
- al comma 9, stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al DPR n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- al comma 9-bis, stabilisce che i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;
- al comma 10, riconosce una detrazione pari ad € 20000 per l'abitazione principale. Inoltre per i soli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; la maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione non può risultare superiore ad € 600,00;
- al comma 10, prevede altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) oltre che agli enti di edilizia residenziale pubblica; i soggetti innanzi citati possono beneficiare della sola detrazione e non anche dell'aliquota ridotta;
- al comma 10, stabilisce altresì che, a seguito delle modifiche intervenute ad opera dell'art.4 del D.L. 16/2012, convertito nella Legge n° 44/2012 che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”;

Viste le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad

uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

Visto l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 21/05/2013, n° 54, pubblicato sulla G.U. n° 117 in pari data, che in materia di IMU dispone testualmente:

“1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'[articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), è sospeso per le seguenti categorie di immobili:

- a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'[articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616](#);
- c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'[articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), e successive modificazioni”;

Dato atto che il comma 2 del suddetto art.1 del D.L. n° 54/2013 autorizza i Comuni, fino al 30 settembre, a ricorrere ad un'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del D.L.vo 267/2000, e s.m.i., per un importo pari al 50 % del gettito IMU indicato per ciascun Comune nell'allegato A allo stesso decreto legge, e che per il Comune di Favria equivale ad Euro 269.058,19, con la previsione al successivo comma 3 che gli oneri per interessi a carico degli stessi comuni sono rimborsati dal Ministero dell'interno;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 35 del 10/07/2012 avente ad oggetto “Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria I.M.U. anno 2012”;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 58 del 29/10/2012 avente ad oggetto “approvazione del regolamento disciplinante l'imposta municipale propria I.M.U. “sperimentale”.”;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato e per il momento, di confermare per l'anno 2013 le aliquote, detrazioni già deliberate con la propria deliberazione consiliare n° 35/2012 sopracitata, riservandosi di intervenire successivamente nei modi e nei termini stabiliti dalla normativa in materia

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Sentita la dichiarazione che annuncia il voto contrario da parte della Consigliera, nonché Capogruppo di minoranza Valente Lucia Maria Concetta, con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n° 8 (Sindaco compreso)
Voti favorevoli: n° 6
Voti contrari: n° 2 (Valente e Bellone Cappuccio)

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) già determinate per l'anno 2012, con la deliberazione consiliare n° 35 del 10/07/2012

IMU - CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA (per mille)
--------------------------------	-------------------------

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze	5,5
Aree edificabili residenziali, commerciali, industriali e artigianali	9,5
Terreni agricoli	9,5
Altri fabbricati	9,5
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2

2) di confermare le seguenti detrazioni da applicare all'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013:

- a) Abitazione principale e pertinenze: € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica;
- b) La detrazione di cui alla lettera a) è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 e pertanto è applicabile per un massimo di otto figli;

3) di dare atto:

- delle modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato.

- delle disposizioni introdotte alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 che prevede la sospensione per l'anno 2013 del versamento della prima rata per alcune categorie di immobili, prevedendo al successivo art. 2 che in caso di mancata adozione della riforma indicata allo stesso art. 1 entro il 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'IMU è fissato al 16 settembre 2013;

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come sostituito dall'art. 10, comma 4 lett. b) del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, la delibera di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360; .

- che per tutto quanto non indicato ai punti precedenti si rinvia alle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/05/2012 n.3/DF, del 23/05/2012 n.2/DF e del 29/04/2013, n.1/DF ed al Regolamento Comunale IMU in vigore;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dare atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili delle rispettive Aree in ordine alla regolarità contabile e tecnica e dal Segretario Comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti,, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49, comma 1 ed all'art. 147 bis, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del Regolamento Comunale sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dell'8/02/2013, allegato all'atto originale;

Successivamente,

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti e votanti: n° 8 (Sindaco compreso)

Voti favorevoli: n° 6

Voti contrari: n° 2 (Valente e Bellone Cappuccio)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
CAPOZZIELLI GIANLUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI UMBERTO

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione :

viene affissa all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal
8/06/2013 (art. 124 del D.lgs 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li **8/06/2013**

IL SEGRETARIO COMUNALE
BOVENZI UMBERTO

=====

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva in data _____

Decorso 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione _____ (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000)

Favria, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE